



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni DATEC

Ufficio Federale dei Trasporti UFT
Divisione Finanziamento Schienennetz

Ufficio Federale dei Trasporti UFT, CH-3003 Berna

Numeri di riferimento/incarto: BAV-226//281
Collaboratore/trice: Hanspeter Oprecht
Berna, novembre 2018

**Crediti del limite di spesa previsto dalla legge sui disabili (LDis):
Presupposti necessari e istruzioni per le domande delle imprese dei trasporti pubblici**

Premesse

La legge sui disabili (LDis, RS 151.3) prevede tra l'altro che entro 20 anni dalla sua entrata in vigore siano conformi alle esigenze dei disabili le costruzioni, gli impianti e i veicoli dei trasporti pubblici, entro 10 anni i sistemi d'informazione alla clientela e di emissione dei biglietti. L'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis, RS 151.34) definisce le questioni finanziarie relative a questa disposizione di legge.

Solitamente, nel caso della costruzione o trasformazione di fermate (comunque già pianificate) o dell'acquisto (comunque previsto) di nuovi veicoli, le misure necessarie possono essere realizzate a costi contenuti attingendo al finanziamento ordinario; come esempi si possono citare i lavori di manutenzione, di ampliamento della rete o lavori di ristrutturazione derivanti da progetti di automatizzazione.

Visto che la loro durata è di circa 10 anni, per i sistemi d'informazione alla clientela e per i distributori di biglietti non è possibile richiedere fondi dai crediti previsti nel limite di spesa della LDis. In questo caso occorre accertare al momento dell'acquisto che siano adeguati alle esigenze dei disabili; il loro finanziamento deve essere pertanto assicurato nel modo ordinario.

Per le misure che non possono essere realizzate nell'ambito comunque previsto durante il periodo di adeguamento ventennale si generano costi supplementari, per i quali è possibile ottenere aiuti finanziari tratti dal limite di spesa LDis e/o dai crediti dei Cantoni. Sia per il finanziamento ordinario sia per quello straordinario, come pure per le misure di adeguamento dei TP alle esigenze dei disabili, vale il presupposto che devono essere applicati gli stessi criteri di ripartizione tra Confederazione e Cantoni in vigore per i TP.

In linea di massima sono concessi prestiti o contributi a fondo perso; i fondi previsti nel limite di spesa della LDis sono assegnati dopo che l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha accolto la relativa domanda.

Presupposti

Ai sensi della legge sui sussidi, gli aiuti finanziari sono concessi solo su domanda. Le presenti spiegazioni sono destinate alle imprese che intendono presentare all'UFT una domanda per l'assegnazione di fondi attinti dal limite di spesa LDis. A partire dal 2019 saranno concessi solo aiuti finanziari per le misure relative al materiale rotabile.

Prima di presentare domanda, l'impresa richiedente deve verificare se le misure previste per adeguare i TP alle esigenze dei disabili rispettano le condizioni seguenti:



Numeri di riferimento/incarto: BAV-226//281

- Il progetto oggetto della domanda costituisce una parte essenziale del progetto di attuazione nazionale, secondo l'articolo 18 capoverso 2 OTDis? D'intesa con le imprese e i Cantoni interessati, il progetto di attuazione nazionale sarà adeguato periodicamente dall'UFT, nell'ambito di una pianificazione continua, alle condizioni generali, in particolare finanziarie.
- Il progetto concerne esclusivamente misure di adeguamento alle esigenze dei disabili che non devono essere realizzate per la costruzione o la ristrutturazione di una fermata comunque pianificata o necessaria o per l'acquisto di veicoli comunque necessari (art. 23 cpv. 1 LDis in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 LDis)?
- La domanda tiene conto del fatto che i fondi tratti dal limite di spesa LDis sono concessi solo per le misure più economiche (art. 20)? È possibile realizzare anche «soluzioni integrali», ma i fondi supplementari necessari non possono essere tratti dai crediti del limite di spesa LDis.
- Di regola possono essere accordati dal limite di spesa della LDis soltanto fondi destinati a misure concernenti servizi di trasporto di cui anche la Confederazione è committente. L'Ufficio federale dei trasporti stabilisce le eccezioni d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (art. 11 cpv. 2 OTDis).

In linea di massima i richiedenti devono fornire all'UFT tutti i dati necessari alla valutazione della domanda. L'UFT si riserva il diritto di richiedere i documenti di prova dei singoli dati e di decidere riguardo all'attuazione più economica per il raggiungimento degli obiettivi LDis (art. 20 cpv. 2 OTDis). L'Ufficio federale stabilisce caso per caso i costi imputabili (art. 21 cpv. 3 OTDis). Inoltre, il rilascio di una decisione di approvazione dei piani non implica di conseguenza la concessione di crediti attinti dal limite di spesa LDis. Ai sensi della legge sui sussidi il richiedente deve autorizzare l'autorità competente ad esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi. Questi obblighi sussistono anche dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, affinché l'autorità competente possa svolgere i necessari controlli e chiarire i diritti alla restituzione (art. 11 cpv. 2 e 3 LSu).

Moduli di domanda

In linea di massima i dati richiesti possono essere classificati nelle categorie seguenti:

- dati concernenti progetti di investimento per costruzioni o impianti (modulo A),
- dati concernenti progetti di investimento per veicoli / materiale rotabile (modulo B).

I moduli comprendono le istruzioni per la compilazione e sono scaricabili come documenti Word dal sito www.bav.admin.ch/mobile.